

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

**“ATTIVITÀ NATATORIA PER PERSONE DISABILI”
PER DUE ANNI, RINNOVABILE PER ULTERIORE DUE ANNI**

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 (Oggetto)
- Articolo 2 (Esternalizzazione della gestione)
- Articolo 3 (Utenti)
- Articolo 4 (Durata dell'appalto)
- Articolo 5 (Direttore dell'esecuzione del contratto)
- Articolo 6 (Caratteristiche funzionali del servizio)

CAPO II – PERSONALE

- Articolo 7 (Qualità e comportamenti degli operatori)
- Articolo 8 (Obblighi del gestore nei confronti del personale)
- Articolo 9 (Cambi di gestione)

CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 10 (Gestione e variazione del servizio)
- Articolo 11 (Interruzione del servizio)
- Articolo 12 (Corrispettivo contrattuale del servizio)
- Articolo 13 (Revisione del prezzo d'appalto)
- Articolo 14 (Rette)
- Articolo 15 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicataria)
- Articolo 16 (Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)
- Articolo 17 (Responsabilità ed assicurazioni)
- Articolo 18 (Controlli e verifiche)
- Articolo 19 (La verifica di conformità)

CAPO IV - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSIE E NORME FINALI

- Articolo 20 (Rilievi dell'Amministrazione Comunale)
- Articolo 21 (Inadempienze e penalità)
- Articolo 22 (Risoluzione del contratto)
- Articolo 23 (Recesso e sospensione del servizio)
- Articolo 24 (Cauzione definitiva ed assicurazioni)
- Articolo 25 (Stipula ed esecuzione del contratto)
- Articolo 26 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- Articolo 27 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)
- Articolo 28 (Domicilio e Foro competente)
- Articolo 29 (Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
- Articolo 30 (Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)
- Articolo 31 (Norme finali)

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONE GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il servizio “Attività natatoria per persone disabili” è svolto presso la piscina comunale di San Benedetto del Tronto (ove disponibile) ed è rivolto a persone in situazione di disabilità, residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto individuati dal Servizio competente dell’Amministrazione Comunale, alla quale i richiedenti devono rivolgere apposita istanza, ed è istituito con l’obiettivo di favorire la partecipazione della persona disabile ad attività di **carattere ricreativo, sportivo e socializzante** all’esterno del proprio nucleo familiare. L’obiettivo più specifico, all’interno di un processo socio-educativo e di integrazione, è quello di favorire uno sviluppo motorio che accompagni l’utente, quanto più è possibile, verso un’espressione autonoma di movimento e/o al beneficio di un’attività motoria tonificante.

2. Per ogni utente va predisposto, a cura dell'affidatario del servizio e di concerto con il servizio sociale comunale, un progetto individualizzato che, tenendo conto delle sue condizioni, stabilisca obiettivi specifici, anche per tappe e verifiche successive. Nel programma individualizzato dovrà essere specificato se la frequenza sarà individualizzata o in piccolo gruppo, specificando in tale ultimo caso il rapporto operatore/utente.

Le prestazioni inerenti il servizio consistono nelle seguenti attività:

- istruzione ed assistenza al nuoto di tutti i soggetti che usufruiscono del servizio.
- trasporto degli utenti con particolari difficoltà segnalati dal servizio sociale del Comune, dal proprio domicilio alla piscina e viceversa;
- assistenza per l'autonomia personale negli spogliatoi per gli utenti con particolari difficoltà segnalati dal servizio sociale del Comune.

Articolo 2 (Esterneizzazione della gestione)

1. La gestione del servizio è affidata all’operatore economico che, a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa.

2 L'esternalizzazione del servizio consiste nell'affidamento della gestione del servizio di istruzione ed assistenza al nuoto disabili, del trasporto degli utenti con particolari difficoltà segnalati dal servizio sociale del Comune.

3. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione del servizio al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato.

4. L’attività relativa è attribuita alla competenza dell’Area Comunità – Servizio Politiche Sociali ed Immigrazione del Comune, al quale sono demandati compiti e funzioni di vigilanza e di controllo del buon andamento nella gestione del servizio.

Articolo 3 (Utenti)

1. Il servizio di Attività Natatoria per Disabili è rivolto a persone disabili, in possesso della certificazione di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104, di norma fino ai 35 anni (salvo specifiche e diverse indicazioni – anche progettuali – del Servizio Sociale professionale) e si articola, abitualmente, in 8 (otto) sedute mensili con cadenza bisettimanale, per ogni utente, per la durata di 9 (nove) mesi, dal 1 ottobre al 30 giugno, da svolgersi presso la piscina comunale. Il presunto numero di utenti è di 35 per ciascun anno solare, comprensivo degli utenti dei centri diurni del Comune di San Benedetto del Tronto. Il rapporto istruttore/utenti dovrà essere definito in sede di definizione del progetto individualizzato e/o nelle verifiche/modifiche dello stesso. Il monte ore annuale di ore effettivamente svolte dagli istruttori dovrà essere contenuto in n. 1550 ore. L’orario di svolgimento del servizio è stabilito dal Gestore del servizio di concerto con il funzionario responsabile del Comune. Il Gestore si impegna a far conoscere agli utenti ed alle loro famiglie i suddetti orari.

Art. 4
(Durata dell'appalto)

1. L'affidamento del servizio in argomento ha una durata complessiva di anni 2 (due), eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dall'articolo 22 del presente capitolato d'oneri. La stazione appaltante può autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza del contratto.

La decorrenza dell'affidamento va dal 1° Ottobre 2023 e termina il 30 giugno 2025 (salvo rinnovo biennale), con sospensione del servizio da inizio luglio a fine settembre di ogni anno.

2. Il gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente continuità dei servizi in oggetto, anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione.

3. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, il gestore è tenuto, previa comunicazione al Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.

Articolo 5
(Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 6
(Caratteristiche funzionali del servizio)

1. Il soggetto affidatario si impegna:

- a) ad eseguire il servizio di cui all'art. 1, nel rigoroso rispetto delle condizioni specificate, concernenti le modalità di svolgimento delle prestazioni di che trattasi garantendo una organizzazione caratterizzata da personale professionalmente qualificato in possesso della abilitazione di istruttore F.I.N. con brevetto ex C.I.P. per la specializzazione nel settore disabili, in corso di validità;
- b) effettuare il trasporto di disabili con personale e mezzi adeguati, ovvero, di base, con un pulmino attrezzato per il trasporto disabili provvisto di pedana e con capienza di almeno 9 posti;
- c) ad organizzare la propria attività così come previsto dalla convenzione e sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la Cooperativa e disponibile per le verifiche da parte dei responsabili del procedimento appartenenti all'Amministrazione;
- d) a trasmettere opportune certificazioni del servizio reso dalle quali risulti la firma degli utenti stessi o dei loro familiari;
- e) a curare i rapporti con l'Amministrazione tramite la figura del Coordinatore il quale altresì dovrà redigere e trasmettere al responsabile del procedimento appartenente all'Amministrazione comunale ogni 3 (tre) mesi una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse ed eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione, oltre a relazione annuale del servizio. Il Coordinatore del servizio dovrà inoltre segnalare in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta gravi difficoltà e problematiche emerse durante l'esecuzione del servizio e che richiedano interventi o soluzioni immediate;

CAPO II - PERSONALE

Articolo 7
(Qualità e comportamenti degli operatori)

1. Gli operatori impegnati nello svolgimento delle proprie mansioni indicate dal presente capitolato oltre ad avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.
2. Gli operatori medesimi devono mantenere, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori che verso gli utenti ed i loro familiari.
3. Il gestore del servizio dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4. L'aggiudicatario è tenuto a programmare e mettere in attuazione attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08.
5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori esso, assume comportamenti difformi con quanto previsto al precedente comma 2.
6. Il gestore presenta al competente Settore Comunale sin dall'inizio della gestione, il progetto organizzativo, indicante l'elenco degli operatori e loro area d'attività.

Articolo 8

(Obblighi del gestore nei confronti del personale)

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il Servizio in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti.
2. Prima dell'inizio del servizio, la Cooperativa consegna al settore comunale competente una dichiarazione resa dal legale rappresentate, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.
2. Su richiesta del responsabile comunale del procedimento, il soggetto gestore del servizio è tenuta ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti.
4. E' fatto obbligo all'appaltatore di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti.
5. Il gestore solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento, alle scadenze di legge, dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l'osservanza tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'inadempimento di tale obbligo è motivo di sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito. A richiesta, il gestore è tenuto a produrre al Settore copia delle buste paga del personale utilizzato.
6. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sono motivi di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
7. In riferimento alla regolarità retributiva l'Appaltatore deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
8. Il gestore è obbligata a presentare al competente Settore competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e

diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.

9. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9 **(Cambi di gestione)**

Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio e in base al principio di salvaguardia della occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicataria (nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione), si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze; **il riassorbimento del personale deve essere effettuato nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'affidatario del servizio.** In tal caso dovrà ritenersi superato nei confronti dello stesso, il periodo di prova. In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario, dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso e conseguente cambio di gestione, l'affiancamento degli operatori della nuova Ditta con propri operatori per un periodo non inferiore a 10 giorni qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la Ditta subentrante i rapporti relativi ad eventuali oneri derivanti e tenendo sollevata l'Amministrazione.

Infine, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, verrà applicato l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio. La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che non aderisce al CCNL delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alla categoria professionale del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'oneri.

CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 10 **(Gestione e variazione del servizio)**

1. E' fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. L'Appaltatore adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative per evitare interruzione del servizio stesso, causato anche da eventuali scioperi del proprio personale dipendente.

3. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art.106 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 11 (Interruzione del servizio)

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 12 (Corrispettivo contrattuale del servizio)

1. L'importo annuale dell'appalto a base di gara è pari a complessivi € 43.777,00 oltre IVA se dovuta. L'importo complessivo per l'intera durata dell'appalto dal 01/10/2023 al 30/06/2027 è pari ad € 175.108,00 (euro centosettantacinquemilacentootto/00) oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

COSTO DEL PERSONALE				
Figure professionali	Cat. CCNL	Costo del servizio orario	ore annue	Totale annuo
Coordinamento	C3	€ 19,14	270	€ 5.167,80
Istruttrici/ori di nuoto	C1	€ 18,02	1.550	€ 27.931,00
Servizio di Assistenza	C1	€ 18,02	180	€ 3.243,60
TOTALE COSTO DEL PERSONALE			2.000	€ 36.342,40

COSTI DI GESTIONE				
		importo unitario	mensilità	
Spazi acqua		€ 250,00	9	€ 2.250,00
		importo unitario	annualità	
Trasporto ed oneri legati allo stesso		€ 2.700,00	1 anno	€ 2.700,00
Spese generali ed utile di gestione				€ 2.084,60
TOTALE COSTI DI GESTIONE				€ 7.034,60
Costi sicurezza annuali (non soggetti a ribasso)				€ 400,00
COSTO TOTALE ANNUO				€ 43.777,00

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO PER QUATTRO ANNI (2 + 2)	€ 175.108,00
--	---------------------

L'importo complessivo esatto da corrispondere mensilmente alla Cooperativa per gli anni suindicati è commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori nel mese di riferimento, fermo restando che non potrà essere superato il monte ore annuale massimo stabilito nel presente capitolato (ovvero 1.550 ore/anno). Per il trasporto degli utenti con particolari difficoltà - segnalati dal servizio sociale del Comune - dal proprio domicilio alla piscina e viceversa, sarà riconosciuto un rimborso di € 0,50 per ogni chilometro di percorrenza, entro un limite massimo annuo di € 2.700,00 e previa documentazione del servizio svolto;

Nel caso di assistenza per l'autonomia personale negli spogliatoi per gli utenti con particolari difficoltà segnalati dal servizio sociale del Comune, sarà riconosciuta n. 1/2 ora per utente per ogni lezione frequentata, fermo restando che non potrà essere superato il monte ore annuale stabilito nel presente capitolato pari a 180 ore/anno.

Sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari ad € 400,00 (annui).

2. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

3. Il pagamento avverrà sulla base delle fatture presentate mensilmente, calcolate in base alle ore effettivamente rese nel mese di riferimento dagli operatori in favore degli utenti fruitori del servizio, nel limite di costo del personale preventivato. Alle fatture devono essere allegati le schede mensili delle prestazioni effettuate da ciascun operatore, vidimata in calce dal referente dei servizi. Il pagamento delle fatture avverrà entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

Il gestore è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione:

- un prospetto riepilogativo mensile contenente l'indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinte per ciascuna figura professionale;
- un prospetto riepilogativo mensile indicante le presenze degli utenti.

4. L'appaltatore consegna il bollettino per il versamento della quota mensile a tutti i familiari degli utenti, ne verifica l'effettivo pagamento, ed allega tutte le ricevute alle fatture presentate mensilmente all'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 ***(Revisione del prezzo d'appalto)***

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del Comune di Ascoli Piceno, indici Istat, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai principali produttori e fornitori del settore.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 90 (novanta) giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Articolo 14 ***(Rette)***

1. La riscossione ed il controllo delle rette spetta esclusivamente al Comune.

2. E' fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti.

Articolo 15
(Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicataria)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi:

- a) l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni incendi e dei regolamenti di igiene e di quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
- b) l'adozione dei provvedimenti: che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto e degli utenti;
- c) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo; assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
- d) spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
- e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 16
(Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)

1. La ditta aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la Cooperativa aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

2. Il gestore è tenuto, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento, oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso tutti i siti oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall'erogazione del servizio stesso. I documenti di valutazione del rischio eventualmente previsti dalla vigente normativa dovranno essere presenti presso i luoghi di erogazione del servizio.

3. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

4. Per l'espletamento del presente appalto sono stati rilevati i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 riportati nel "Documento unico di valutazione da interferenze per la cooperazione e il coordinamento" (DUVRI) Luglio 2020 - Piscina Comunale "Primo Gregori", edizione 01, revisione 03, data 22/07/2020, allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 17
(Responsabilità ed assicurazioni)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.). In caso di interruzione o sospensione del servizio, l'ente si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo svolgimento del medesimo servizio, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stessa Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.

2. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato pertanto, dovrà provvedere a stipulare a proprie spese le polizze assicurative previste dal presente Capitolato (art. 18).

Articolo 18 **(Controlli e verifiche)**

1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.

2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del gestore.

3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della ditta aggiudicataria la sanzione prevista all'art.16 del presente Capitolato.

Articolo 19 **(La verifica di conformità)**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

CAPO IV - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSI E NORME FINALI

Articolo 20 **(Rilievi dell'Amministrazione Comunale)**

1. Il Comune farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti; questo sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute dei soggetti assistiti.

Articolo 21 **(Inadempienze e penalità)**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate

al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 22 **(Risoluzione del contratto)**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto di CONSIP, nonché nei seguenti ulteriori casi:

- revoca dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti per inadempienze della ditta;
- fallimento della ditta;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "*ispo facto ed iure*" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del soggetto gestore. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a

concorrenza della somma da recuperare. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 23 ***(Recesso e sospensione del servizio)***

In ordine al recesso si veda quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato 1 – Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Servizi.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione e/o di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore, a tutela degli utenti, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, per cause imprevedibili, per motivi di salvaguardia della salute pubblica, l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta (al soggetto affidatario potranno eventualmente essere riconosciuti i cosiddetti costi fissi dello stesso). Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta infine la possibilità di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135, nell'ipotesi di servizio attivo in convenzione CONSIP, con le relative disposizioni normative.

Articolo 24 ***(Cauzione definitiva ed assicurazioni)***

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicataria è tenuta a prestare "garanzia definitiva" nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs 50/2016. Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni il Comune potrà ritenere sul deposito cauzionale i crediti eventualmente vantati in suo favore derivanti dal presente Capitolato e dalla relativa convenzione: in tal caso la Cooperativa è obbligata ai reintegro della cauzione definitiva entro e non oltre 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento il deposito cauzionale potrà essere incamerati a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.

2. L'Aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, per una idonea copertura della responsabilità civile per eventuali danni che possono occorrere agli utenti (RCT) e agli operatori (RCO) della cooperativa od essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di San Benedetto del Tronto, come richiesto. L'aggiudicatario si impegna ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dall'Aggiudicatario - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Contratti dell'ente non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle

responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Articolo 25 ***(Stipula ed esecuzione del contratto)***

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.
2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicataria.
4. L'Amministrazione comunale, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicataria.
5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
7. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 26 ***(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Il gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il gestore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 27 ***(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)***

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 28 ***(Domicilio e Foro competente)***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Ascoli Piceno.

Articolo 29

(Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DGM n. 170/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente:
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//CODICE_COMPORAMENTO_SBT_2014.pdf.

Articolo 30

(Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di San Benedetto del Tronto è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

L'Impresa, in quanto affidataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

L'Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);

- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Articolo 31
(Norme finali)

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.

Luogo e data

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....